

## Reddito al netto dei costi, la via per la gender tax

 Il Sole 24 Ore | 19 ottobre 2020 | PRIMO PIANO | p. 8 | di Tania Stefanutto

Modifiche al sistema fiscale che siano in grado di imprimere un cambiamento alla condizione femminile in un Paese in cui il gender gap è un problema reale. Andando in due direzioni: la tassazione di genere (gender tax) o la determinazione del reddito netto. Potrebbero essere questi gli strumenti da introdurre nel dibattito verso la riforma fiscale in programma per il 2022. Sebbene, infatti, in Italia sia occupata solo una donna su due e, di queste, una su tre abbia un impiego part-time, nel sistema fiscale vigente non sono previste agevolazioni legate al mondo femminile. Ci sono forme di sostegno alla genitorialità, in forma di sussidi e parziali deduzioni/detraioni relative alle spese correlate alla familiarità surrogata (ad esempio, costi per asili nido e colf). Tra le ragioni fiscali che disincentivano le donne a rimanere nel mondo del lavoro c'è l'inadeguata valorizzazione dei costi che le stesse subiscono: una donna che voglia continuare a lavorare, infatti, è costretta a sostenere dei costi (di produzione) che riducono la sua attitudine alla contribuzione. L'effetto perverso che si genera è che - considerando anche la differenza salariale media tra uomini e donne, pari all'11 per cento - risulta più conveniente, in termini di bilancio familiare, ridurre l'impegno lavorativo femminile. Spesso uno stipendio part-time è maggiore del differenziale tra lo stipendio precedente al netto di un costo come, per esempio, della retta dell'asilo. Ma vediamo le due ipotesi.

**Gender Tax** L'uso della variabile fiscale per alterare il sistema è teorizzato nel modello della Gender tax, proposta da Alesina e Ichino nel 2007: aliquote inferiori (a parità di reddito) per tutte le donne, per riequilibrare i rapporti di forza tra i coniugi. L'innalzamento del reddito femminile, dovrebbe ridurre il tasso di abbandono del lavoro da parte delle donne. Il modello sconta diversi limiti: necessita di una famiglia; non considera le variabili qualitative; non contempera il perimetro normativo. La Gender tax, oltretutto, prevedendo una riduzione generalizzata delle aliquote per sesso, non è in grado di reggere un vaglio costituzionale: il combinato degli articoli 3 e 53 della Costituzione prevede che, a parità di capacità contributiva, corrisponda medesima imposizione. Il modello, prevedendo una riduzione generalizzata delle aliquote legata solo al genere, invece, creerebbe un vantaggio per alcune (ad esempio, le donne single), a fronte di una penalizzazione per altri (ad esempio, vedovi con figli) inaccettabili dal sistema.

**Il reddito netto** La Costituzione in sé contiene la via da seguire nella riforma fiscale: l'imposizione è un sacrificio sopportabile quando il prelievo è rapportato alla reale capacità contributiva. La riforma, in ossequio proprio a tale principio, dovrebbe valorizzare come base imponibile il differenziale tra il reddito lordo e i costi necessari alla sua produzione: per la donna che decide di restare nel mondo del lavoro la base imponibile dovrebbe essere il netto tra reddito lordo e, ad esempio, la retta dell'asilo. La riforma fiscale potrebbe agire su più livelli: il riconoscimento dei costi familiari per ristorare le donne, ma non solo, che necessitano di un supporto familiare; la creazione di un sistema di detassazione dei benefit aziendali legati al work life balance; la ridefinizione dei limiti di reddito per i sussidi in presenza di costi per il supporto familiare. Consentendo il miglioramento della qualità e quantità del lavoro femminile, anche nelle professioni indipendenti, con più chance di carriera e di reinserimento di donne inattive. © RIPRODUZIONE RISERVATA